



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 28 aprile 2022 n.70
(*Ratifica Decreto – Legge 6 aprile 2022 n.58*)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto - Legge 6 aprile 2022 n.58 – Modifica del Decreto - Legge 29 marzo 2020 n.56 e successive modifiche e disposizioni per l'uso della teleconferenza/videoconferenza nelle adunanze – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:

- *la necessità di mantenere, anche nell'attuale periodo di cessata emergenza sanitaria, la possibilità, per i consigli di amministrazione ed i consigli direttivi delle persone giuridiche, enti ed organismi in genere, di effettuare le adunanze anche da remoto;*
- *l'urgenza di confermare legislativamente tale disposizione al fine evitare un vuoto normativo e una soluzione di continuità, dal punto di vista operativo, con conseguente irregolarità, illegittimità e invalidità di dette adunanze e relative deliberazioni.*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.29 adottata nella seduta del 4 aprile 2022;

Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 aprile 2022;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.23 del 25 aprile 2022;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 6 aprile 2022 n.58 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

**MODIFICA DEL DECRETO – LEGGE 29 MARZO 2020 N.56 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E DISPOSIZIONI PER L'USO DELLA
TELECONFERENZA/VIDEOCONFERENZA NELLE ADUNANZE**

Articolo Unico

1. L'articolo 1, comma 1, del Decreto -Legge 29 marzo 2020 n.56 e successive modifiche è così modificato:

"1. E' data facoltà di tenere tutte le riunioni assembleari, di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie con la forma della

teleconferenza/videoconferenza con le modalità e il rispetto di quanto espressamente disciplinato negli articoli che seguono del presente decreto – legge." .

2. E' abrogato l'articolo 9 del Decreto -Legge 29 marzo 2020 n.56.

3. La forma della teleconferenza/videoconferenza si applica anche a tutte le adunanze dei consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti nonché alle assemblee e riunioni condominiali anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie ad eccezione di quelle che, a norma di legge, richiedono la forma dell'atto pubblico.

4. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e delle deliberazioni assunte nell'ambito di adunanze e riunioni convocate e gestite a norma del Decreto – Legge 29 marzo 2020 n.56 e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 aprile 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini